

SCHEDA SINTETICA

Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011

(In attuazione dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08).
pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11 gennaio 2012

➤ **OGGETTO:**

Specificazione degli **obblighi formativi** in termini di durata, contenuti minimi, modalità della formazione e dell'aggiornamento **di lavoratori, dirigenti, preposti**.

➤ **VALENZA DELLA NORMA:**

L'Accordo è **parte integrante dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/08**, la cui violazione è punita con **sanzioni penali**.

➤ **ENTRATA IN VIGORE:** dal **26 gennaio 2012**.

➤ **ESCLUSIONI:**

La formazione prevista dall'Accordo è **distinta** da quella prevista dai Titoli successivi I del D.Lgs. 81/08 o da altre norme, relative a **incarichi, mansioni o ad attrezzature particolari** (per esempio addetti **Primo Soccorso, Addetti Antincendio**, uso dei carrelli elevatori.... gli obblighi per queste mansioni/incarichi **non sono oggetto** dell'accordo, e rimangono **invariati**).

Parimenti l'Accordo **non disciplina l'Addestramento** i cui programmi e ore devono essere definiti in base a quanto prevede l'art. 2, comma 1, lettera cc del D.Lgs. 81/08.

Allo stesso modo l'Accordo **non riguarda l'informazione** ai lavoratori che è disciplinata dall'art. 36 del D.Lgs. 81/08.

➤ **PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE:**

1) Durata minima della formazione:

- **TUTTI I LAVORATORI: minimo 8 ore**, in funzione della classe di rischio
- **PREPOSTI** (es. capireparto, capisquadra, ecc. che hanno potere di iniziativa e controllo): **8 ore in aggiunta** a quanto previsto per tutti i lavoratori
- **DIRIGENTI** (es. responsabili, direttori, con potere di *organizzazione*, iniziativa e controllo): **16 ore totali** (integra già la formazione per tutti i lavoratori)



Rischio Basso 4 ore

Assicurazioni, Alberghi e ristoranti, Commercio, immobiliari, Artigianato, Associaz. culturali - sportive, Servizi domestici, Organizzazioni extraterritoriali.

Rischio Medio 8 ore

Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio, Comunicazioni, Assistenza sociale non residenziale.

Rischio Alto 12 ore

Costruzioni, Industria alimentare, Estrattiva, Tessile, Legno, Manifatturiero, lav. Metalli, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità, Servizi residenziali



AGGIORNAMENTO

6 ore quinquennali per tutti i macrosettori di rischio

➤ TEMPI ENTRO CUI E' NECESSARIO ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI:

1) La formazione dei **dirigenti** e quella aggiuntiva dei **preposti** devono essere completate **entro 18 mesi dalla pubblicazione dell'Accordo (11 luglio 2013)**.

2) Il personale di **nuova assunzione (compresi i dirigenti ed i preposti)** deve essere **avviato** ai rispettivi corsi di formazione **anteriormente, o, qualora ciò non sia possibile, contestualmente all'assunzione**. In ogni caso il corso di formazione previsto deve essere **completato entro 60 giorni dall'assunzione**.

3) In fase di prima applicazione **non sono tenuti ad affrontare i corsi** di formazione previsti dall'Accordo i **lavoratori, i dirigenti ed i preposti** che **entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo**, abbiano frequentato corsi di formazione **rispettosi delle indicazioni normative e dei contratti collettivi**, per durata, contenuti e modalità di svolgimento, che siano stati **formalmente e documentalmente approvati entro la data di entrata in vigore dell'Accordo**.

4) **Non sono tenuti a frequentare i corsi** di cui all'accordo i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro **comprovino di avere svolto, alla data di pubblicazione dell'Accordo**, una formazione rispettante le indicazioni **normative e dei contratti collettivi, per durata, contenuti e modalità di svolgimento**, salvo l'obbligo di aggiornamento, e per i preposti l'obbligo di frequentare la formazione aggiuntiva prevista. Per i **lavoratori e preposti** per i quali la formazione sia stata erogata **da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell'Accordo**, l'obbligo di aggiornamento deve essere adempiuto entro 12 mesi.

5) per i preposti, nei **casi indicati nei punto 4** la formazione particolare aggiuntiva per essi prevista, dovrà essere completata **entro 12 mesi** dalla pubblicazione dell'Accordo.

6) Fermo restando l'obbligo di aggiornamento, **non sono tenuti a frequentare il corso** di formazione previsto dall'accordo, i dirigenti che dimostrino di **avere svolto, dopo il 4 agosto 2003** ed entro la data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti, **conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/97, o a quelli del Modulo A per RSPP e ASPP, previsto dall'Accordo 26 gennaio 2006**.